

[ ATTUALITÀ ]

**L'Antitrust dà ragione al Collegio degli agrotecnici contro una misura inserita nel nuovo Psr del Piemonte**

# La consulenza anche ai professionisti

Elevati punteggi a grandi strutture con almeno 35mila clienti alterano la concorrenza

■ di Massimo Damocle

I servizi di consulenza aziendale previsti a partire dal 1° gennaio 2007 e che sono stati inseriti nei vari programmi di sviluppo rurale 2007/2013 sono già oggetto di vivaci polemiche tra le organizzazioni professionali agricole e gli ordini professionali di agronomi, forestali e agrotecnici. Il motivo della polemica sta tutta nel fatto che le regioni vorrebbero limitare i servizi di consulenza aziendale alle organizzazioni professionali agricole e alle istituzioni organizzate professionalmente escludendo di fatto i liberi professionisti che fanno capo agli ordini professionali. Il timore, peraltro reale, degli ordini professionali è che gli organismi di consulenza possano utilizzare anche professionalità non dotate delle specifiche competenze di carattere agricolo come è il caso degli agronomi, degli agrotecnici e dei forestali iscritti ai rispettivi ordini.

A dare man forte a questi ultimi è intervenuta l'Authority per la concorrenza che si è pronunciata su una delibera assunta dalla Regione Piemonte, formulando una precisa raccomandazione alla Regione stessa, di modificare la propria delibera per favorire un più ampio accesso dei professionisti agricoli alla fornitura dei servizi di consulenza aziendale.

Il parere è stato richiesto dal Collegio degli agrotecnici che paventava effetti distortivi della concorrenza a seguito della delibera della Giunta

regionale del Piemonte del 26 giugno 2006 che approvava le istruzioni per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale.

## Le principali osservazioni fatte dal Garante

L'Authority nel suo parere, fa riferimento ai requisiti, previsti dalla Delibera regionale, relativi alle risorse in termini di personale qualificato e di esperienza ed affidabilità in materia di consulenza. Le modalità di attribuzione del punteggio appaiono limitare l'accesso al mercato dei servizi di consulenza a tutti gli operatori professionali che prestano tali servizi in forma individuale o mediante organizzazioni di limitate dimensioni, in quanto per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale viene richiesto un punteggio minimo che solo soggetti dotati di una vasta struttura organizzativa e di una numerosa clientela possono possedere.

In particolare, precisa il parere dell'Authority, con riguardo al requisito delle risorse in termini di personale qualificato, non appare in primo luogo giustificata da esigenze di carattere generale la diversa valutazione in termini di punteggio attribuita al personale tecnico non già in relazione all'effettiva capacità ed esperienza, ma unicamente in ragione della tipologia, subordinata o autonoma, di svolgimento della prestazione del servizio di consulenza.

Nella delibera della regione Piemonte, infatti, per ogni

biennio di esperienza tecnica documentata, al personale dipendente vengono attribuiti 2 punti, mentre al personale tecnico convenzionato viene attribuito un punto; così come per le strutture che dispongono di dipendenti è previsto che possono chiedere che vengano presi in considerazione al raggiungimento dei 200 punti, fino a 100 dipendenti, se la struttura è invece composta da professionisti il numero massimo dei soggetti presi in considerazione è di soli 50 tecnici.

La discriminazione sembra che si accresca per il fatto che nessun rilievo è dato al conseguimento dell'abilitazione ed al praticantato professionale, che pure dovrebbero essere considerati per valutare la qualificazione del personale tecnico.

## Discriminazioni su abilitazione e praticantato

Ma il colmo della discriminazione secondo l'Authority riguarda il requisito dell'esperienza ed affidabilità in materia di consulenza poichè la disposizione regionale appare particolarmente distortiva in quanto impone, ai fini del raggiungimento del punteggio minimo per essere riconosciuti quali Organismi di consulenza aziendale, di aver prestato precedentemente assistenza tecnica ad un numero elevatissimo di aziende ed esclude dalla valutazione del numero di aziende assistite quelle nelle quali il tecnico ha prestato consulenza senza l'intervento o la richiesta di pub-

bliche provvidenze. Un'azienda agricola infatti, può richiedere vari tipi d'intervento che vanno dalle domande per ottenere un contributo pubblico, alla tenuta della contabilità aziendale, alle attività di patronato, alle domande di infortuni o assistenza alle compravendite. Inoltre la delibera regionale stabilisce che ai fini dell'attribuzione del punteggio richiesto, il requisito di aver assistito nell'ultimo anno, 35.000 aziende e ciò già individua preventivamente i soggetti che potranno richiedere il riconoscimento individuandoli soltanto nelle grandi organizzazioni del settore agricolo dal momento che nessuna organizzazione di liberi professionisti potrà raggiungere una clientela così numerosa.

L'Authority precisa poi che anche nel caso in cui esigenze di carattere generale impongano di limitare il numero degli organismi di consulenza, sarebbe necessario che tale limitazione fosse stabilita non in ragione di criteri soggettivi, bensì attraverso criteri oggettivi di selezione basati sulla qualità dei servizi offerti. E' evidente che il parere, pur essendo destinato alla regione Piemonte che non potrà non tenerne conto per modificare i criteri di selezione inseriti nella delibera del 2006, servirà come indicazione generale anche per le altre Regioni che devono ancora prendere decisioni al riguardo per evitare di cadere negli stessi errori e scatenare nuovamente gli ordini professionali. ■